



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 12-09-2024

Messaggio n. 3013

OGGETTO:

Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Indicazioni per il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024 per i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

1. Premessa

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto che: *"Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81"* [\[1\]](#).

Atteso che presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sono ancora in corso gli approfondimenti del quadro giuridico che consentiranno la corretta applicazione dell'agevolazione in discorso, l'avvenuta tariffazione relativa al I trimestre 2024 non ha tenuto

conto delle riduzioni contributive previste.

Pertanto, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l'emissione del I trimestre 2024 (che ha scadenza **al 16 settembre 2024**) **potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024**, senza aggravio di sanzioni civili.

2. Soggetti interessati

La facoltà di effettuare il versamento della contribuzione tariffata che ha scadenza **al 16 settembre 2024 fino al 16 dicembre 2024** spetta ai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ossia agli iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1 [\[2\]](#), flussi Uniemens-PosAgri relativi al I trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tale trimestre la propria attività nei medesimi territori.

3. Istruzioni operative

I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

L'omesso versamento della contribuzione relativa al I trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 16 dicembre 2024, comporterà l'applicazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[\[1\]](#) L'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede che: "*b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento*".

[\[2\]](#) Sono esclusi dal perimetro di applicazione della sospensione i datori di lavoro con sede legale e operativa presso zone comprese nelle aree alluvionate di cui al decreto-legge n. 61/2023 che ricadano nei territori montani e svantaggiati.